

Sent. n. 37/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78346 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.
Andrea Lippi.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale della
Previdenza Militare e Della Leva, in proprio.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha rappresentato di aver presentato
istanza di aggravamento in data 13/12/2017 per le
infermità già ascritte alla 3 categoria Tab. A e che
il resistente ha riconosciuto la 2 categoria Tab A

con decorrenza dall'1/01/2018 con il decreto del 7/12/2018. Il ricorrente ha contestato il suddetto decreto, ritenendo di aver diritto alla 1^ cat. Tab A + Ass. di superinv. Tab. E lett.F n.8 e ha allegato perizia medica di parte. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso e in subordine per la nomina del Ctu e in via istruttoria ha chiesto di ordinare al resistente il deposito del fascicolo amministrativo.

Con comparsa di costituzione il resistente si è opposto alla nomina del ctu e ha chiesto il rigetto del ricorso e in subordine di riconoscere il diritto a far data dal primo giorno successivo alla domanda, con vittoria di spese quantificate in € 500,00.

All'esito dell'udienza del 26/10/2022, con l'ordinanza n. 203/2022 è stato chiesto il parere medico legale all'U.M.L. presso il Ministero della Salute.

Con nota del 22/11/2022 il ricorrente ha nominato il proprio ctp.

Con nota del 18/05/2023 l'UML ha rappresentato che il parere potrà essere depositato solo entro il primo trimestre 2024.

Con note il ricorrente ha chiesto di nominare un CTU

iscritto all'Albo del Tribunale o di rivolgersi al Collegio Medico Legale, Sezione Speciale presso la Corte dei Conti, con facoltà della parte di poter partecipare alle operazioni peritali a mezzo di proprio, nominato consulente CTP.

All'esito del 21/06/2023, con l'ordinanza n. 112/2023 è stato revocato l'incarico conferito all'UML e chiesto il parere medico legale al C.M.L, Sezione speciale, presso la Corte dei conti, che ha riscontrato la richiesta.

Con successiva memoria il ricorrente ha chiesto di accogliere il ricorso in conformità alle conclusioni e al parere del CML, con vittoria delle spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

All'udienza del 24/01/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Andrea Lippi per il ricorrente si è riportato agli atti, insistendo per l'accoglimento del ricorso, assente il resistente; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

La vicenda in esame riguarda la domanda del ricorrente avente a oggetto il riconoscimento della 1^a cat.

tabella A + assegno di super invalidità Tab. E lett.

F n.8 rispetto al trattamento pensionistico

privilegiato di 2 categoria tabella A riconosciuto

con decreto 2/M/401-2018/PPO dell'11.01.2019 con decorrenza dall'01.01.2018.

Al riguardo, il CML ha esaminato la documentazione in atti rilevando che le patologie rettocolite ulcerosa in trattamento farmacologico con esiti di epiteliopatia maculare cronica bilaterale OD>OS laser trattata con distrofia pigmentaria in OS (visus corretto OS: 1/10 OD: 1/50) 2) artrosi diffusa del rachide con polidiscopatie cervico-lombari con radicolopatia a livello C6-C7 bilaterale e impegno funzionale siano ascrivibili per cumulo alla prima categoria.

Sul punto, il CML ha rilevato che la rettocolite è ascrivibile alla 6 categoria, che la patologia esiti di epiteliopatia maculare cronica bilaterale OD>OS laser trattata con distrofia pigmentaria in OS (visus corretto OS: 1/10 OD: 1/50) debba essere valutata autonomamente e che sia ascrivibile alla 2 categoria, che l'artrosi sia ascrivibile alla settima categoria.

Il CML non ha, invece, riconosciuto l'assegno di super invalidità Tab. E lett. F n.8, evidenziando che le

infermità di cui soffre il ricorrente non sono riconducibili a quelle per le quali è prevista la corresponsione anche dell'assegno di super invalidità.

Alla luce delle considerazioni che precedono e del parere condiviso da questo giudice, e non contestato dalle parti, il ricorso è parzialmente accolto, con il riconoscimento del diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di prima categoria con decorrenza dall'1/01/2018. Sulle somme dovute a titolo di arretrati spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Alla soccombenza segue la condanna del resistente alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nulla per le spese di giudizio stante la gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la

Regione Lazio, in composizione monocratica

definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,

riconosce il diritto del ricorrente al trattamento

pensionistico privilegiato di prima categoria tabella

A con decorrenza dall'1/01/2018; sulle somme dovute

a titolo di arretrati spettano gli interessi nella

misura legale e la rivalutazione monetaria

(quest'ultima limitatamente all'importo

eventualmente eccedente quello dovuto per interessi),

con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo

e sino al pagamento;

- condanna il resistente alle spese di lite,

quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati

e spese generali al 15%, con distrazione a favore del

procuratore antistatario, nulla per le spese di

giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della

sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24

gennaio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione
dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52
nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del
dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA